

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2178

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SENESI, FERRAGUTI, BONO PARRINO, MANIERI, CALLARI GALLI, ONGARO BASAGLIA, TEDESCO TATÒ, SALVATO, ZUFFA, ALBERICI, TOSSI BRUTTI, BOCHICCHIO SCHELOTTO e NESPOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1990

Norme per la salute delle donne nei luoghi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge intendiamo affrontare la problematica connessa alla salute delle lavoratrici nei particolari settori e nelle specifiche condizioni di lavoro in cui più frequentemente le donne si trovano.

Il problema della condizione di salute dei lavoratori è una delle questioni fondamentali delle quali il movimento operaio e sindacale fin dalle origini si è occupato. Al di là del carattere generale dell'argomento resta tuttavia da affrontare in dettaglio la problematica specifica relativa alle conseguenze che la nocività dei luoghi di lavoro ha sulla dimensione femminile, assumendo come punto di vista la differenza femminile.

Della differenza femminile si parla e si scrive molto. Meno frequentemente però essa riesce a diventare un referente per concrete iniziative politiche. È quello che ci proponiamo con questa proposta. Si fa pertanto riferimento non solo alla connotazione biologica della donna, ma anche alle caratteristiche storicamente determinate dai «lavori femminili». È infatti evidente come le attività di questo tipo comportino spesso determinate patologie professionali legate, per esempio, all'uso continuo della vista, allo stare a lungo in piedi o alla necessità di fornire una precisione tale da produrre spesso una particolare tensione nervosa.

Riteniamo quindi opportuno approntare

un dispositivo normativo di tutela che tenga conto della specificità di queste occupazioni e della loro conseguente influenza sulla fisiologia femminile.

L'obiettivo è quello di predisporre per la lavoratrice strumenti idonei a verificare i potenziali effetti nocivi del proprio lavoro sulla sua salute fisica e mentale, attraverso controlli personali del proprio stato di salute ed azioni collettive rivolte al mutamento delle condizioni di lavoro, così da garantire un lavoro libero da rischi, paure e tensioni.

La finalità di questa proposta si connette ad un disegno più ampio di trasformazione del lavoro, dei suoi tempi e delle sue modalità di realizzazione, così da renderlo compatibile con le esigenze di vita delle donne.

Venendo al merito del disegno di legge, con l'articolo 1, ad integrazione dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1970, n. 833 (Riforma sanitaria), aggiungiamo l'obbligo di informazione per le donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati alle attività lavorative ed al lavoro casalingo.

All'articolo 2 proponiamo analogo obbligo di informazione ad integrazione dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 1204 (tutela delle lavoratrici madri).

All'articolo 3 prevediamo l'istituzione di un osservatorio sulla rilevazione dei rischi a danno della gravidanza realizzato da una azione comune dai servizi di medicina del lavoro e dai consultori.

Con l'articolo 4 prevediamo un osservatorio regionale con il compito di standardizzare e coordinare le metodiche di osservazione dei rischi derivanti da fattori tipici di lavorazione e le modalità di informazione.

Viene poi disposta, ad integrazione dell'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, una norma che obbliga il datore di lavoro a consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza di assentarsi dal lavoro, fino ad un massimo di 24 ore, per usufruire dei servizi di informazione sui rischi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge (articolo 5).

Allo stesso modo viene prevista l'estensione ai servizi di tutela della salute nei luoghi di lavoro di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 833 del 1978, delle competenze e delle disposizioni dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che attribuisce all'ispettorato del lavoro la facoltà di interdire dal lavoro le lavoratrici in stato di gravidanza in caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose aggravabili dallo stato di gravidanza, di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e di impossibilità di trasferire la lavoratrice in stato di gravidanza a mansioni temporanee meno gravose.

Infine viene prevista una collaborazione dell'ispettorato del lavoro con i servizi di medicina del lavoro per l'esercizio delle funzioni ispettive (Articolo 6).

Si dispone infine che attraverso leggi regionali, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, siano stabilite per i servizi pubblici interessati le modalità di coordinamento, di ridefinizione degli organici e dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale degli addetti (articolo 7).

L'articolo 8 prevede e quantifica le risorse, a carico del fondo sanitario nazionale e delle unità sanitarie locali, necessarie per l'attuazione di tutti i contenuti della normativa proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Informazione sui rischi)

1. All'articolo 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo la lettera *f*) viene aggiunta la seguente:

«*g*) l'informazione alle donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati:

1) alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro;

2) al lavoro casalingo, con specifico riferimento ai fattori fisici ed ai prodotti chimici utilizzabili;

3) alle possibili interazioni e sinergie di cui ai numeri 1) e 2);

4) al fine della salvaguardia della vita ed alla tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro».

Art. 2.

(Informazione sui rischi)

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo la lettera *d*) viene aggiunta la seguente:

«*e*) l'informazione alle donne sui possibili rischi e fattori di nocività presenti o collegati:

1) alle specifiche attività cui sono addette nei luoghi di lavoro;

2) al lavoro casalingo, con specifico riferimento ai fattori fisici ed ai prodotti chimici utilizzabili;

3) alle possibili interazioni e sinergie di cui ai numeri 1) e 2);

4) al fine della salvaguardia della vita ed alla tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro».

Art. 3.

(Osservatorio sulla rilevazione dei rischi a danno della gravidanza e sulla riproduzione)

1. I servizi di medicina del lavoro e i consultori dispongono di un osservatorio comune dei possibili rischi per la gravidanza. Tale osservatorio, a dimensione provinciale dipende dall'unità sanitaria locale competente per territorio;

2. I Servizi di medicina del lavoro e i consultori della unità sanitaria locale competente per territorio predispongono una scheda per la rilevazione dei rischi.

Art. 4.

(L'osservatorio regionale)

1. Le Regioni provvedono alla istituzione di un osservatorio permanente per la rilevazione dei rischi a danno della gravidanza o che possono produrre effetti negativi alla riproduzione derivanti da settori tipici di lavorazioni;

2. I servizi di medicina del lavoro unitamente ai consultori definiscono un programma comune sui rischi nei luoghi di lavoro e dell'ambiente che possono risultare lesivi per la gravidanza e la riproduzione.

Art. 5.

(Permessi)

1. Alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis - Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici in stato di gravidanza di assentarsi dal lavoro fino ad un massimo di 24 ore, per usufruire ai servizi di informazione sui rischi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge».

2. La retribuzione delle ore di cui al comma precedente sono anticipate da datore di lavoro e sono a carico dell'INPS.

Art. 6.

(Competenze)

1. Le competenze e le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono estese ai servizi di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. L'ispettorato del lavoro trasmette ai servizi di medicina del lavoro i dati relativi agli spostamenti ad altre mansioni lavorative delle donne in gravidanza.

Art. 7.

(Organici pubblici e loro aggiornamento professionale)

1. Con legge regionale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabilite, per i servizi pubblici interessati alla finalità della legge stessa, le modalità di coordinamento, anche dipartimentali, di ridefinizione degli organici relativi all'attività di formazione ed aggiornamento professionale degli addetti.

Art. 8.

(Progetto prevenzione e tutela della gravidanza - parte finanziaria)

1. A carico del fondo sanitario nazionale si prevede uno stanziamento di lire 10 miliardi annui finalizzato alla applicazione delle finalità contenute nella presente legge.

2. Le unità sanitarie locali nell'ambito dei propri bilanci provvedono a destinare i fondi necessari all'attuazione dalle disposizioni della presente legge.